

Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio recante modifica provvisoria del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*)

COM(87) 511 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 ottobre 1987)

(87/C 298/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che la concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*) ha avuto luogo in seno ad una commissione di concertazione,

considerando che il regolamento finanziario (**) deve riflettere la trasformazione del meccanismo degli «anticipi» del FEAOG, sezione garanzia, in un sistema di «anticipi su assunzioni a carico», per tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (*) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3796/85 (**),

(*) GU n. C 262 dell'1. 10. 1987, pag. 6.

(**) GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.

(*) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

(*) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(*) GU n. L 367 del 31. 12. 1985.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 98 del regolamento finanziario sono aggiunti i testi seguenti:

«Tuttavia, durante il periodo d'applicazione del regolamento (CEE) n. ... (*), le spese sono assunte a carico a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dai servizi e organismi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 nel corso del periodo che intercorre tra il 1° novembre dell'esercizio precedente e il 31 ottobre dell'esercizio, a condizione che l'impegno e l'ordine di pagamento siano pervenuti al contabile entro e non oltre il 31 marzo successivo.

Per quanto riguarda le spese effettuate nel novembre e nel dicembre 1987, queste sono assunte a carico a titolo:

- dell'esercizio 1987, se si tratta di pagamenti effettuati entro il limite degli stanziamenti autorizzati dal bilancio generale delle Comunità;
- dell'esercizio 1988, se si tratta di pagamenti effettuati con i mezzi finanziari mobilitati dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 729/70.

(*) GU n. L ...».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.